



S E N T E N Z A - 5 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI

Presidente

Eugenio MUSUMECI

Giudice relatore

Marzia DE FALCO

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 73882 del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale (in persona del S.P.G. Davide Vitale) presso questa Sezione;

C O N T R O

BENVENUTO Massimo, nato a Calvizzano (NA) il 5 maggio 1971 e residente a Poggibonsi (SI) in località Bernino n° 6, codice fiscale BNVMSM71E05B452P, rappresentato e difeso dall' avv. Milena Sarnelli (del foro di Napoli Nord), nonché elettivamente domiciliato a Calvizzano (NA) in via Fratelli Rosselli n° 1 presso lo studio del difensore stesso.

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 12 aprile 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Massimo Benvenuto, domandandogli il risarcimento di un danno erariale di 33.140,94 euro, pari all'ammontare a lui erogato da Invitalia s.p.a.

(d'ora in poi: Invitalia) a titolo di contributi sia in conto capitale che in conto gestione, in riferimento ad un'attività di commercio al dettaglio nel comune di Calvizzano (NA): attività che secondo la prospettazione attorea, nel contratto stipulato il 29 novembre 2004 tra Invitalia stessa ed il Benvenuto, questi si era obbligato a svolgere per almeno cinque anni e che, invece, aveva cessato di esercitare alla fine del 2007.

2. Con comparsa depositata il 27 settembre 2023 si è costituito il Benvenuto, eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte, per l'asserita mancanza di un rapporto di servizio; nonché la prescrizione del credito erariale, perché il beneficio finanziario accordatogli da Invitalia gli era stato revocato soltanto nel 2018, cioè a distanza di quasi dieci anni rispetto alla dichiarazione in cui egli aveva asserito che permanessero i requisiti previsti dal suddetto contratto. Inoltre l'odierno convenuto ha lamentato che non era stata considerata dalla Procura attrice l'intervenuta archiviazione del procedimento penale concernente il reato di truffa ipotizzato a proprio carico e che, infine, risultava vaga la motivazione della citazione introduttiva.

3. All'udienza del 28 settembre 2023 la causa è stata discussa dalle parti, rappresentate la Procura regionale dal S.P.G. Davide Vitale ed il Benvenuto dall'avv. Giacomo Agliata, in sostituzione dell'avv. Milena Sarnelli; ed infine è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. Preliminarmente deve osservarsi che, in forza del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 90 c.g.c., la costituzione del Benvenuto soltanto il giorno prima dell'udienza di discussione

comporta la sua decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio: tra le quali, pacificamente, rientra quella concernente l'asserita prescrizione del credito attoreo.

5. Invece analoga decadenza non riguarda la doglianza in tema di difetto di giurisdizione di questa Corte: doglianza che però si appalesa infondata, vista la relazione funzionale dell'odierno convenuto con la Pubblica Amministrazione, instauratasi con l'erogazione del finanziamento pubblico (*ex plurimis*: Cass. SS.UU. n° 4511/2006).

6. Venendo perciò al merito, ricostruibile alla luce della produzione documentale attorea a cui di sèguito si farà riferimento:

- il 16 giugno 2004 il Benvenuto ha presentato a Sviluppo Italia s.p.a. a cui nel 2008 sarebbe succeduta Invitalia, entrambe partecipate in via totalitaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal decreto legislativo n° 185/2000 e, segnatamente, dall'art. 17 "al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo ...", in particolare prospettando di voler intraprendere a Calvizzano (NA) un'attività di rosticceria, friggitoria e girarrosto (all. 20);
- a tal fine, con delibera emessa da Sviluppo Italia s.p.a. il 18 ottobre 2004 nel cui ambito il nominativo del Benvenuto risulta indicato al n° 144 della tabella che costituisce l'allegato n° 4, gli è stato concesso un contributo di 10.179,21 euro in conto capitale e di 5.164,57 euro in conto gestione (all. 7);
- con contratto stipulato il 29 novembre 2004 con Sviluppo Italia s.p.a. l'odierno convenuto si è obbligato a svolgere la suddetta

attività di lavoro autonomo per un periodo di cinque anni (all. 7);

- invece il 31 dicembre 2007 egli ha cessato quell'attività, come da lui ammesso in un'audizione svoltasi il 24 gennaio 2014 presso la tenenza di Poggibonsi (SI) della Guardia di Finanza (all. 7);
- purtuttavia, il 29 settembre 2008, egli ha formalmente dichiarato ad Invitalia che stava ancora esercitando l'attività imprenditoriale riguardo alla quale aveva ottenuto i benefici su descritti (all. 7).

7. Per un verso la fin qui descritta condotta del Benvenuto ha comportato l'apertura di un procedimento penale, in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* c.p.: procedimento che, però, è stato archiviato per prescrizione del reato, giusta decreto emesso il 4 giugno 2015 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Siena (all. 6).

Va da sé, ovviamente, come l'estinzione del reato non elida minimamente la contrarietà della condotta del Benvenuto rispetto agli obblighi scaturenti dal contratto da lui sottoscritto con Invitalia.

8. Altresì quest'ultima, con delibera emessa il 18 maggio 2018, ha revocato le agevolazioni concesse all'odierno convenuto; e nei suoi confronti ha poi formulato, il 22 gennaio 2019, un'ingiunzione di pagamento, rimasta inevasa dal Benvenuto (all. 23).

Invero, da parte di costui, non è realmente contestata la legittimità di tale revoca, con la conseguente ingiunzione. D'altronde quella revoca riflette la nitida previsione di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale 28 maggio 2001 n° 295: secondo cui "l'attività prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di

almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni”; mentre il successivo comma 5 prevede che la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Per inciso, nella già menzionata audizione svoltasi presso la Guardia di Finanza il 24 gennaio 2014, il Benvenuto ha confermato di esser stato consapevole della clausola di durata quinquennale dell’iniziativa imprenditoriale ammessa alle agevolazioni in questione: così conclamandosi ulteriormente il dolo a lui ascrivibile, anche alla luce della predetta dichiarazione mendace resa il 29 settembre 2008.

9. Inoltre è palese ed incontestata la provenienza pubblica delle risorse finanziarie di cui, attraverso la società concedente, ha beneficiato il Benvenuto nel caso di specie; così come la finalizzazione di quelle risorse al perseguimento di un interesse pubblico, ben delineato dal già richiamato decreto legislativo n° 185/2000.

10. In tema di quantificazione del danno, come evidenziato dalla Guardia di Finanza a pag. 3 della relazione 11 febbraio 2014 (all. 6), le erogazioni in favore del Benvenuto risultano avvenute per:

- 5.104,60 euro il 24 dicembre 2004, quale anticipo del contributo in conto capitale;
- 5.074,61 euro l’8 agosto 2005, a saldo del predetto contributo;
- 5.164,57 euro il 24 marzo 2005, per contributo in conto gestione.

Peraltro, in virtù del comma 2 dell’art. 19 del contratto sottoscritto dall’odierno convenuto, alle somme così erogategli vanno addizionati interessi semplici ad un saggio annuale pari a quello

ufficiale di riferimento, maggiorato di cinque punti percentuali, dalla data di ciascuna erogazione sino a quella di concreta restituzione. Perciò, *in peius* per il Benvenuto, tale previsione assorbe gli interessi per 17.797,16 euro, calcolati alla data dell'ingiunzione di pagamento e capitalizzati dalla Procura attrice nel danno erariale, nonché l'ulteriore applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

11. Infine la soccombenza del convenuto trae con sé la sua condanna al pagamento delle spese dell'odierno giudizio: la cui liquidazione è demandata alla segreteria di questa Sezione, con nota a margine della sentenza stessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 c.g.c.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 73882:

- condanna Massimo Benvenuto a risarcire ad Invitalia s.p.a. un danno di 15.343,78 euro, oltre agli interessi semplici ad un saggio annuale pari a quello ufficiale di riferimento, maggiorato di cinque punti percentuali, dalla data di ciascuna erogazione sino al di dell'effettivo soddisfo;
- pone a carico del Benvenuto le spese di giustizia, liquidate dalla segreteria di questa Sezione con nota a margine della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 05/02/2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)